

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 131

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)»

(Parere ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 ottobre 2009)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D 70/09

Roma, 21 OTT. 2009

Presidenza

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286" approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009.

con il ...

[Signature]

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca*

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
RECANTE "REGOLAMENTO CONCERNENTE LA STRUTTURA ED
IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE DI
VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA
RICERCA (ANVUR)", ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA
140, DEL DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24
NOVEMBRE 2006, N. 286.**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con decreto ministeriale 7 agosto 2008 il Ministro ha costituito un apposito gruppo di lavoro, con il compito di formulare una proposta di schema di articolato ai fini della predisposizione del nuovo regolamento da adottare in attuazione dell'art. 2, comma 140, della legge n. 286 del 2006, in sostituzione di quello approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64.

L'art. 2 del predetto decreto ministeriale ha previsto, in particolare, che lo schema di articolato sia predisposto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 138, 139 e 140 della citata legge n. 286 e delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sul precedente regolamento, nonché, in particolare, dei criteri di:

- a. efficienza e snellezza nella organizzazione e modalità di svolgimento delle attività dell'ANVUR;
- b. rispetto delle distinte attribuzioni previste dalla legge per il Ministero e per l'ANVUR;
- c. qualità delle attività di valutazione, anche avvalendosi dell'analisi dei modelli di Agenzia adottati dagli altri Paesi europei.

Si espongono i principali punti di modifica e di innovazione introdotti rispetto al vigente regolamento:

- a. *Efficienza e snellezza nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività dell'ANVUR*

- Per quanto riguarda l'organizzazione dell'Agenzia, si è tenuto conto delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato sul testo del regolamento sottoposto all'organo consultivo ai fini dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2008. Il precedente schema di regolamento aveva infatti previsto una struttura con un numero "non...giustificato di due dirigenti di prima fascia (oltre al Direttore, che aveva le caratteristiche di un Capo Dipartimento del Ministero), a fronte di tre dirigenti di seconda fascia e 20 unità di personale non dirigenziale. Non veniva inoltre esplicitata "l'articolazione fondamentale dell'ente nella sua organizzazione operativa". Il presente testo prevede invece un'unica struttura direzionale (con a capo il Direttore, che ha le caratteristiche di un Direttore generale di un Ministero) suddivisa in 3 aree (con a capo dirigenti di seconda fascia), corrispondenti ciascuna ad una delle linee fondamentali di attività dell'Agenzia: attività strumentali (amministrative e contabili), valutazione delle università e valutazione della ricerca. E ciò ispirandosi al modello dell'AERES (*Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement*), l'Agenzia francese istituita nel 2007.

Inoltre:

- il personale non dirigenziale è portato da 20 a 15 unità, i cui profili professionali (in relazione tecnica individuati nel profilo C1 – equivalente alla nuova fascia retributiva F1 – allo scopo di indicare un costo medio) saranno individuati dall'Agenzia stessa, nell'ambito della propria autonomia regolamentare nei limiti di quanto previsto dall'Allegato A (12 unità per la terza area e 3 per la seconda area del CCNL del comparto Ministeri);
 - l'organizzazione dell'Agenzia non viene disegnata in modo rigido; in particolare, viene lasciato al Consiglio direttivo il compito di definire e modificare con proprio regolamento i compiti specifici attribuiti a ciascuna delle predette aree organizzative e la disciplina dei rapporti operativi tra il Presidente ed i membri del Consiglio stesso con la struttura direzionale e le relative aree. Con decreto interministeriale, su proposta del Consiglio direttivo, può essere successivamente modificata la dotazione organica dell'Agenzia in relazione alle esigenze operative della stessa;
 - al fine di consentire, una volta costituito il Consiglio direttivo e nominato il Direttore, che l'Agenzia possa divenire operativa nel più breve tempo possibile, è stato previsto che, nelle more della costituzione dell'organico, l'Agenzia possa avvalersi di forme contrattuali flessibili.
- In relazione alle esigenze per lo svolgimento delle attività istituzionali di valutazione è stato previsto che l'Agenzia possa utilizzare, oltre alle risorse finanziarie previste dall'articolo 2, comma 142, della legge n. 286, anche le ulteriori risorse che il Ministro, sentita la CRUI, potrà riservare annualmente per la stessa a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e degli enti di ricerca.

b. Rispetto delle distinte attribuzioni previste dalla legge per il Ministero e per l'ANVUR

- Le attribuzioni dell'Agenzia, ai fini tra l'altro dell'allocazione delle risorse finanziarie, sono state specificate, tenendo presente che alla stessa compete la valutazione della qualità delle attività e dei risultati raggiunti dalle università e dagli enti di ricerca, qualità che è condizione necessaria ma non sufficiente per le scelte che il Ministero deve compiere, sulla base della propria valutazione dell'interesse pubblico.
- Al fine di evitare duplicazioni non necessarie relativamente ai sistemi informativi, che costituiscono lo strumento operativo indispensabile sia per le attività dell'Agenzia che del Ministero, si è previsto che:
 - l'Agenzia ha l'accesso alle banche dati e alle altre fonti informative del Ministero e si avvale, altresì, dello stesso per le rilevazioni degli ulteriori dati necessari per le proprie attività istituzionali;

- l'Agenzia cura, in collaborazione con le strutture operative del Ministero, lo sviluppo e l'integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attività delle università e degli enti di ricerca.

c. *Qualità delle attività di valutazione, anche avvalendosi dell'analisi dei modelli di Agenzia adottati dagli altri Paesi europei.*

- Si è dato un significato non generico al sostantivo "qualità", che come previsto all'articolo 3, comma 1, è l'oggetto delle attività di valutazione dell'Agenzia. Lo stesso articolo prevede, infatti che "la valutazione ha per oggetto sia la qualità dei processi relativi alle attività di gestione, formazione, ricerca trasferimento tecnologico, sia quella dei risultati e dei prodotti ottenuti".
- Con riferimento, in particolare, alla valutazione dell'offerta formativa universitaria, in relazione alla partecipazione del nostro Paese alla realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione superiore, è stato previsto che l'Agenzia definisca criteri e metodologie per la valutazione dei corsi di studio universitari, preordinati all'accreditamento periodico degli stessi, da parte del Ministero.

Si sottolinea che l'accreditamento dei corsi di studio dovrà garantire il valore sostanziale dei titoli universitari, superando le problematiche connesse con una concezione soltanto formalistica del valore legale degli stessi.

Il nuovo regolamento, inoltre, tiene conto anche delle disposizioni di riordino degli enti ed organismi pubblici previsto dall'articolo 2, comma 634, della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) e, in particolare, del criterio di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo, che prevede "la razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi". Come accennato, infatti, il nuovo regolamento, rispetto all'impostazione originaria del precedente regolamento, prevede due posti di dirigente di prima fascia in meno, con un risparmio di spesa – come attestato nell'allegata relazione tecnica – quantificabile in 400 mila euro.

Si precisa altresì che il coordinamento dell'ANVUR con l'istituendo organismo centrale di valutazione di cui all'articolo 4, comma 2, lett. f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, può essere assicurato nell'ambito della predetta normativa, laddove dispone che lo stesso organismo opera "in raccordo con altri enti ed istituzioni pubbliche".

Tanto premesso, si passa ad una sintetica illustrazione dello schema di regolamento, che disciplina l'attività, la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), istituita dall'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

L'articolo 1 (Disposizioni preliminari) disciplina la natura e la sede dell'ANVUR, cui è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, precisando che le attività da essa svolte sono assoggettate alla vigilanza del Ministro conformemente al modello di Agenzia delineato nel decreto legislativo n. 300 del 1999 nonché al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti.

Il medesimo articolo determina l'ambito di applicazione del regolamento individuando le istituzioni sottoposte alla valutazione dell'Agenzia: sono comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, e le competenze degli altri Ministeri previste dalla normativa vigente, mentre è favorita la

stipula di apposite convenzioni tra il Ministero, l'Agenzia e gli altri Ministeri vigilanti, volte ad estendere i compiti dell'Agenzia stessa anche nei confronti degli enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero.

L'articolo 2 definisce la *mission* dell'Agenzia, cui sono attribuiti i seguenti compiti e finalità:

- promozione della cultura della qualità e del merito del sistema italiano delle università e della ricerca;
- valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici;
- indirizzo e coordinamento delle attività di valutazione proprie dei nuclei di valutazione;
- valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione;
- collaborazione con gli organismi internazionali e dell'UE operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca;
- compiti assegnati dalla normativa vigente agli organismi consultivi del Ministero attualmente preposti alla valutazione del sistema, con particolare riferimento al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).

Gli articoli da 3 a 5 disciplinano le attività di competenza dell'ANVUR specificando e chiarendo quanto previsto dalla legge istitutiva; per la valutazione dei corsi di studio e delle strutture di ricerca l'Agenzia tiene conto delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale ed internazionale, nonché di fattori contestuali, quali le risorse finanziarie ed infrastrutturali, le risorse umane, il contesto socio-economico ed il possesso di un'adeguata preparazione degli studenti all'atto dell'immatricolazione nel corso di studio. Essa svolge altresì attività correlate a quelle di valutazione, come la raccolta ed l'analisi di dati, la consulenza, la formazione e promozione culturale.

Nonostante non vi sia un legame diretto tra Agenzia e finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca, i risultati della valutazione devono naturalmente giocare un ruolo importante nella ripartizione dei fondi statali, in particolare per quella parte destinata a sostenere ed incentivare le situazioni di maggiore qualità. L'assegnazione dei finanziamenti statali rimane quindi compito e responsabilità del Ministro ma l'Agenzia ha l'incarico di proporgli i parametri di ripartizione per le quote del finanziamento che dipendono dalla qualità dei risultati. In particolare, una quota specifica del finanziamento ordinario sarà ripartita sulla base di parametri di qualità della ricerca stabiliti dall'Agenzia in modo da premiare i migliori risultati.

L'Agenzia, inoltre, è tenuta a rendere pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni e le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di procedure disciplinate nell'ambito della propria potestà regolamentare, il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia.

Ulteriore compito di valutazione affidato all'Agenzia riguarda l'intero sistema mediante la stesura di un Rapporto generale biennale sullo stato del sistema delle università e della ricerca da presentare al Ministro, che lo trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e al Parlamento.

Affiancata e indispensabile per l'attività di valutazione è la messa a punto e l'alimentazione continua di banche dati affidabili sulle attività delle università e degli enti di ricerca.

Gli articoli da 6 a 12 disciplinano la struttura dell'ente, prevedendo i seguenti organi: Presidente, Consiglio direttivo, Collegio dei revisori, Comitato consultivo e Direttore.

Il Presidente dell'Agenzia, che ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, assicura l'unitarietà degli indirizzi e l'operatività dell'Agenzia, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo. Il suo trattamento economico è stabilito in misura pari a quello complessivo di un-dirigente preposto ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Al fine di garantire l'indipendenza e l'autorevolezza all'Agenzia, il suo sistema di governo è formato da un Consiglio direttivo di sette membri, nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro ma all'interno di un elenco di candidati indicati da un apposito comitato di selezione altamente qualificato. Alla formazione del predetto comitato contribuiscono non solo organi nazionali (il Ministro, i Presidenti dell'Accademia dei Lincei e del Consiglio Nazionale degli Studenti) ma anche internazionali come il Segretario Generale dell'OCSE e il Presidente dell'European Research Council. Opportune norme di incompatibilità garantiscono la terzietà dell'organismo di governo dell'Agenzia valutatrice rispetto al sistema da valutare.

Il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia; approva il piano annuale delle attività, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; nomina il Direttore, su proposta del Presidente, e i consulenti dell'Agenzia; approva inoltre i rapporti di valutazione, assumendo la responsabilità di tutti gli atti valutativi dell'Agenzia. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio direttivo è pari all'85 per cento di quello complessivo attribuito al Presidente.

E' altresì previsto un Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro e composto da tre membri, dei quali uno con funzioni di Presidente, tutti scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti. Due dei componenti del Collegio sono designati dal Ministro ed uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il trattamento economico del Presidente e dei componenti del collegio sarà determinato con decreto interministeriale sulla base dei criteri stabiliti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001.

L'Agenzia ha anche un Direttore che è responsabile dell'organizzazione interna e dell'attività gestionale; cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo.

Il Comitato consultivo dà pareri e formula proposte al Consiglio direttivo che è tenuto a sottoporre al Comitato i programmi annuali di attività ed i documenti relativi ai criteri ed ai metodi di valutazione: si tratta di un vero e proprio *Advisory Board* formato in modo da rappresentare tutte le istanze interessate al sistema dell'università e della ricerca.

L'ANVUR, pur ispirandosi al modello di agenzia delineato negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999, se ne discosta da un punto di vista strutturale. Ciò in quanto le peculiari attività di cui risulta titolare l'Agenzia esige non solo un organo di vertice (il Presidente) titolare del potere di rappresentanza a livello nazionale ed internazionale, ma anche un adeguato organo di governo che sia rappresentativo della comunità scientifica, anche internazionale. La figura del Direttore generale, invece, si giustifica per la necessità di individuare un organo che sia responsabile dell'organizzazione interna e dell'attività gestionale dell'Agenzia.

L'articolo 12, dedicato alla organizzazione ed alle risorse dell'ANVUR, dispone che, come accennato, per lo svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia è organizzata in una struttura direzionale generale, articolata in 3 aree, delle quali una svolge le attività amministrativo-contabili dell'Agenzia, e 2 svolgono le attività di valutazione, secondo le seguenti due linee operative:

- a) valutazione delle università (istituzioni e attività di formazione);
- b) valutazione della ricerca (enti e attività di ricerca, compresa quella universitaria).

Alla struttura direzionale generale è preposto il Direttore; all'area amministrativo-contabile e alle aree di valutazione sono preposti, tre dirigenti di seconda fascia.

La dotazione organica del personale dell'Agenzia, stabilita nell'Allegato A, può essere modificata con decreto ministeriale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Consiglio direttivo in relazione alle esigenze operative dell'Agenzia.

Lo stesso articolo disciplina altresì la potestà regolamentare del Consiglio direttivo, attribuendo alla stessa:

- a) la definizione dei compiti delle aree e l'organizzazione dei rapporti operativi fra il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo con la struttura direzionale e le relative aree;
- b) i profili funzionali del personale non dirigenziale nei limiti di quanto previsto dalla tabella A;
- c) il trattamento giuridico ed economico del personale in conformità con quanto previsto dal CCNL del comparto Ministeri;
- d) la stipula dei contratti con esperti della valutazione, che sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore, ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, in numero non superiore complessivamente a 50 unità; in proposito si precisa che il numero (massimo) degli esperti della valutazione è coerente con la *mission* dell'Agenzia la quale, a fronte di una struttura amministrativa-burocratica molto snella, esige, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, di una compagine di tecnici esperti nell'attività di valutazione della formazione universitaria e della ricerca scientifica: in altri termini, al fine di consentire che l'Agenzia possa realizzare i propri fini istituzionali è necessario che essa possa avvalersi di personale qualificato ed esperto in tutti gli ambiti (come noto assai vasti) del sapere scientifico e del relativo insegnamento;
- e) l'amministrazione e la contabilità, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e comunque nel rispetto dei relativi principi;
- f) le regole deontologiche che devono essere seguite nelle attività di valutazione dal personale dell'Agenzia e dai collaboratori.

Si prevede, infine, che l'Agenzia provveda, alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Al Ministro è peraltro concessa la facoltà, sentita la CRUI, di riservare annualmente alla stessa ulteriori risorse, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università (di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537) e sul fondo ordinario per gli enti di ricerca (di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204), in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione.

L'articolo 13 è dedicato alla trasparenza dell'attività dell'Agenzia, prevedendo che essa assicuri la pubblicità, anche mediante il proprio sito web istituzionale, delle informazioni relative:

- a) alla struttura e alla dotazione organica dell'Agenzia;
- b) ai criteri e alle metodologie per la valutazione definiti dall'Agenzia;
- c) ai risultati delle proprie analisi e valutazioni;
- d) al Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca, nonché ai rapporti annuali, alle relazioni e alle pubblicazioni predisposte dall'Agenzia;
- e) ad ogni altro aspetto della propria attività istituzionale in conformità alla normativa vigente.

L'articolo 14 contiene, infine, disposizioni transitorie e finali, disciplinando, oltre all'abrogazione del regolamento in vigore, la soppressione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, dei Comitati di valutazione di cui agli articoli 10 dei decreti legislativi 127 e 128 del 2003, ed il subentro dell'Agenzia nei rapporti giuridici in essere dei comitati soppressi. Per facilitare la fase transitoria, è previsto che del Consiglio direttivo facciano parte per il primo anno, a titolo consultivo e gratuito, i presidenti del CNVSU e del CIVR.

Si prevede infine che con i regolamenti di cui alla legge di riordino del sistema AFAM (l. 21 dicembre 1999, n. 508), adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità della valutazione delle attività degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale, nonché i conseguenti adeguamenti organizzativi dell'Agenzia per lo svolgimento di tali attività, nell'ambito delle risorse materiali, strumentali e di personale previste dal regolamento.

\\Mercurio.urst.miur.it\workgroups\Ufficio Legislativo\U e R\XVI LEGISLATURA\REGOLAMENTO ANVUR2\diramazione 16 luglio\Relazione illustrativa 18giugnobis(2).doc

ANALISI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

SOGGETTI DESTINATARI

Le disposizioni proposte incidono sugli attuali organismi di valutazione del sistema universitario e della ricerca, il CNVSU ed il CIVR; tali organismi, in virtù di quanto disposto dalla legge di delega 24 novembre 2006, n. 286, di conversione del decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono soppressi alla data di entrata in vigore del regolamento e le funzioni ad essi attribuite sono demandate alla nuova Agenzia.

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI

Si intende procedere ad un complessivo riordino del sistema di valutazione al fine di garantire l'innalzamento del livello di qualità sul territorio nazionale del sistema di valutazione esterna dell'università e della ricerca, sulla base delle esperienze già maturate in ambito europeo.

AMBITO DELL'INTERVENTO

Il regolamento disciplina la struttura ed il funzionamento della nuova Agenzia, individuandone gli organi e specificando e chiarendo quanto previsto dalla legge istitutiva in ordine alle attività di competenza, abrogando il d.P.R. n. 64 del 2008 che, pur avendo già istituito l'Agenzia, in quanto non completato con il successivo regolamento sull'organizzazione interna, non l'ha resa effettivamente operativa.

IMPATTO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'intervento incide sulla struttura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in quanto, in attuazione di quanto disposto dalla legge delega, sopprime gli attuali organismi di valutazione dell'università e della ricerca presenti

presso il Ministero. Non si incide sui nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

IMPATTO COMUNITARIO

Non si ravvisano profili di impatto comunitario.

IMPATTO COSTITUZIONALE

Non si ravvisano profili di impatto costituzionale.

IMPATTO NORMATIVO

Il provvedimento incide sulla vigente normativa, in quanto sopprime le disposizioni che disciplinano CNVSU e CIVR e abroga il d.P.R. n. 64 del 2008 che, pur avendo già istituito l'Agenzia, in quanto non completato con il successivo regolamento sull'organizzazione interna, non l'ha resa effettivamente operativa.

IMPATTO NORMATIVO REGIONALE E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Non si ravvisa alcun impatto nell'assetto regionale e delle autonomie locali.

IMPATTO AMMINISTRATIVO

Si incide sulle funzioni amministrative di competenza del Ministero che ne risultano ridotte.



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 5853/09

Roma, addi 30/09/09

Risposta a nota del

N.

Div.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**STRUTTURA E FUNZIONAMENTO
AGENZIA NAZIONALE DI
VALUTAZIONE DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO E DELLA
RICERCA (ANVUR)**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
parere numero **3462/2009** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000,
n. 205.

Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

Allegati N.
.....

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA DIPARTIMENTO**

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

Luca Gramer



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca*

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO CONCERNENTE LA
STRUTTURA ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA
NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA (ANVUR), ADOTTATO AI
SENSI DELL'ART. 2, COMMA 140, DEL DECRETO-LEGGE 3
OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2006, N. 286.**

RELAZIONE TECNICA

L'intervento, volto alla razionalizzazione del sistema di valutazione delle università e degli enti di ricerca, si rende necessario, a seguito delle profonde modificazioni che hanno interessato tale ambito negli ultimi anni, e che spingono a potenziare il pur importante ruolo svolto dal CNVSU e dal CIVR, rafforzandone soprattutto la terzietà: in primo luogo, l'attuazione del principio costituzionale di autonomia delle università e degli enti di ricerca, atteso che non si può scindere l'autonomia dalla responsabilità e la responsabilità dalla valutazione delle scelte effettuate; in secondo luogo, l'accresciuto ruolo territoriale delle università e degli enti di ricerca, lo sviluppo della competizione internazionale e dei collegamenti in rete dei centri universitari e di ricerca per l'accesso ai grandi programmi europei per la ricerca e la formazione superiore, l'accentuata concorrenza tra gli atenei per attrarre sempre più studenti e finanziamenti, che rendono necessario disporre di metodologie, criteri e risultati di valutazione della didattica e della ricerca che possano orientare le scelte di studenti, famiglie, imprese, governo e mondo della cultura; in terzo luogo, l'affermazione dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione, che riguardano evidentemente anche le università pubbliche.

Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) trovano copertura nello stato di previsione della

spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sui capitoli 1659 e 1684, articoli 8 e 9 entro i limiti previsti dall'art. 2, comma 142, del decreto legge 3 ottobre, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Per effetto delle riduzioni di spesa apportate dal decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, gli stanziamenti di cui sopra previsti nel triennio 2009 - 2011 non risultano di pari entità. Pertanto, nelle tabelle allegate gli oneri di funzionamento vengono esposti per anno di riferimento.

Si segnala altresì che le risorse finanziarie, disponibili sui capitoli di cui sopra, destinate al funzionamento dell'ANVUR, confluiranno in un unico capitolo di futura istituzione.

Con riferimento alle spese da sostenere si evidenzia quanto segue:

• **art. 8, comma 3, lett. b) - comitato di selezione**

gli oneri connessi ai rimborsi delle spese che verranno sostenute dai componenti del comitato di selezione troveranno copertura su appositi capitoli di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destinati al rimborso delle spese di missione. I relativi oneri possono essere quantificati in circa 5.000 euro;

• **art. 11, comma 4 - comitato consultivo**

gli oneri connessi ai rimborsi delle spese che verranno sostenute dai componenti del comitato consultivo troveranno copertura sulle risorse finanziarie destinate all'ANVUR alla voce altre spese, come previsto nell'apposita tabella. La previsione di tale onere viene quantificata considerando un costo di circa 1.500 euro per soggetto per un totale di circa 24.000 euro per seduta, con una spesa minima equivalente a numero tre sedute pari a circa 75.000 euro.

• **art. 12, comma 4, lett. d) - esperti**

la quantificazione degli oneri connessi alla stipula di contratti con esperti della valutazione viene effettuata considerando una previsione di costo unitario medio di circa 5.000 euro a soggetto, da rapportare alle disponibilità di bilancio e comunque entro un numero non superiore complessivamente a 50 unità;

• **art. 14, comma 2, terzo periodo - personale**

il personale a tempo indeterminato, dei ruoli del Ministero, attualmente in servizio presso le segreterie tecniche amministrative dei Comitati soppressi (quattro unità), viene assegnato all'ANVUR nei limiti dell'organico di cui all'allegato A, con contestuale riduzione della dotazione organica del Ministero.

Pertanto, nella valutazione delle previsioni di spesa dell'agenzia si dovrà tener conto della conseguente economia per il bilancio del Ministero.

Vanno considerate da ultimo quattro unità di personale con contratti a tempo determinato che prestano servizio presso la segreteria tecnica del CNVSU ed ulteriori quattro unità che, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con organismi esterni, operano nelle segreterie tecniche dei comitati (n.2 CNVSU con scadenza il 31 dicembre 2009 - n.2 CIVR con scadenza giugno/luglio 2010).

La stima dei costi di cui all'allegato A è stata effettuata sulla base del costo della ex posizione economica C1 (nuova fascia retributiva F1), rapportata a quindici unità che costituisce un valore medio da utilizzare nell'ambito delle aree di riferimento nel seguente modo:



- Area terza n. 12 per un costo totale di € 424.284
- Area seconda n. 3 per un costo totale di € 89.402.

• **art. 14, comma 3 – partecipazione al consiglio direttivo**

i presidenti dei soppressi CNVSU e CIVR della ricerca fanno parte a titolo consultivo e gratuito del consiglio direttivo durante il primo anno di attività. Viene previsto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute che può essere quantificato in circa 5.000 euro ed è a carico dei fondi a disposizione del Ministero.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 462
provvedimento privo di effetti finanziari



 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO


31 LUG. 2008

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE "REGOLAMENTO CONCERNENTE LA STRUTTURA ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA (ANVUR)", ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 140, DEL DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2006, N. 286.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, commi secondo, lettera g), e sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 2, commi 138 e 139, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto, in particolare, il comma 140 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, il quale stabilisce che con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e ricerca (ANVUR), nonché la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto l'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto l'art. 2, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64;

Vista l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Disposizioni preliminari

1. Il presente regolamento disciplina la struttura, il modello organizzativo e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

2. Agli effetti del presente regolamento si intendono:

- a) per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- b) per Agenzia, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui al comma 1;
- c) per università, tutte le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale;
- d) per enti di ricerca, tutti gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del Ministero, e gli enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici, relativamente alle somme erogate dal Ministero.

3. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma. E' dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e opera ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. E' sottoposta alla vigilanza del Ministro e al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti.

4. Le attività dell'Agenzia disciplinate nel presente regolamento possono essere svolte, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Ministro e gli altri Ministri vigilanti, in tutto o in parte, anche nei confronti degli enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero. Sono fatte salve le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'articolo 29, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e quelle degli altri Ministeri previste dalla normativa vigente.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Agenzia promuove la cultura della qualità e del merito del sistema italiano delle università e della ricerca operando in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale e in base ai principi di autonomia, imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti.

2. L'Agenzia sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca e, sulla base di un programma almeno annuale approvato dal Ministro, cura, ai sensi dell'articolo 3, la valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione.

3. L'Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia. In particolare, essa collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonché con le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con gli organismi scientifici internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca.

4. L'Agenzia svolge, altresì, i compiti di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 già attribuiti al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e porta a compimento i programmi di attività intrapresi dai predetti Comitati, anche innovando rispetto ai metodi e alle procedure da essi adottati.

Art. 3

Attività, criteri e metodi

1. L'Agenzia svolge le seguenti attività:

- a) valuta la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico delle università e degli enti di ricerca;
- b) definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle strutture delle università e degli enti di ricerca, e dei corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro, prevedendo comunque il contributo delle procedure di auto-valutazione;
- c) esercita funzioni di indirizzo delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca, ad eccezione di quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di appartenenza, raccordando la propria attività con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori;
- d) predispone, anche in riferimento alle funzioni di cui alla lettera b), in collaborazione con i nuclei di valutazione interna procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi da parte degli studenti, fissa i requisiti minimi cui le Università si attengono per le procedure di valutazione dell'efficacia della didattica e dell'efficienza dei servizi effettuate dagli studenti e ne cura l'analisi e la pubblicazione soprattutto con modalità informatiche;
- e) elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, e di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacità di ricerca, ai fini dell'istituzione di nuove università o di nuove sedi distaccate di università esistenti, nonché per l'attivazione di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione;
- f) elabora, su richiesta del Ministro, i parametri di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali, ivi inclusa la determinazione dei livelli essenziali di prestazione e dei costi unitari riferiti a specifiche tipologie di servizi;
- g) valuta, sulla base dei risultati attesi e di parametri predefiniti, i risultati degli accordi di programma ed il loro contributo al miglioramento della qualità complessiva del sistema universitario e della ricerca;
- h) valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione;
- i) svolge, su richiesta del Ministro e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori attività di valutazione, nonché di definizione di *standard*, di parametri e di normativa tecnica.

2. Costituiscono tra l'altro oggetto della valutazione di cui alla lettera a) del comma 1:

- a) l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica sulla base di standard qualitativi di livello internazionale, anche con riferimento agli esiti dell'apprendimento da parte degli studenti ed al loro adeguato inserimento nel mondo del lavoro;
- b) la qualità dei prodotti della ricerca, valutati principalmente tramite procedimenti di valutazione tra pari;
- c) l'acquisizione di finanziamenti esterni, l'attivazione di rapporti di collaborazione e lo scambio di ricercatori con soggetti pubblici e privati;

- d) la presenza di studenti in possesso di un curriculum degli studi altamente meritevole e di docenti stranieri di elevata qualificazione;
- e) l'efficienza e la sostenibilità delle strutture e dei processi di governo e di gestione;
- f) la completezza e correttezza della comunicazione pubblica, soprattutto in materia di offerta formativa e di ricerche; di servizi e strutture per gli studenti; di risultati dell'autovalutazione; di valutazioni da parte degli studenti; di efficienza ed efficacia dei servizi di orientamento al lavoro; di valutazioni di organismi internazionali e comunitari anche in riferimento all'assegnazione di finanziamenti e alla partecipazione a progetti di ricerca.

3. Nello svolgimento delle sue attività l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori più appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche in riferimento a diversi ambiti disciplinari, tenendo conto delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale.

4. Le attività di valutazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono svolte su richiesta del Ministro anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria nonché di altre strutture universitarie e di ricerca.

Art. 4

Risultati dell'attività di valutazione

1. I risultati dell'attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca e per l'eventuale allocazione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.

2. L'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di procedure disciplinate ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia.

3. L'Agenzia redige annualmente un Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca, che viene presentato al Ministro, che lo trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e al Parlamento.

Art. 5

Attività di raccolta e analisi di dati

1. L'Agenzia, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ha l'accesso alle banche dati e alle altre fonti informative del Ministero e si avvale dello stesso per le rilevazioni degli ulteriori dati necessari per le proprie attività istituzionali.

2. Le università e gli enti di ricerca e altri enti pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, beneficiano di risorse pubbliche mettono a disposizione dell'Agenzia ogni dato o documento da questa richiesti rilevante ai fini delle attività da essa svolte, consentendo l'accesso alle proprie banche dati.

3. L'Agenzia collabora con le strutture operative del Ministero allo sviluppo e all'integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attività delle università e degli enti di ricerca. In prima applicazione sono utilizzati i sistemi informativo-statistici predisposti dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. L'Agenzia cura inoltre la realizzazione e l'aggiornamento continuo di una banca dati di esperti della valutazione, italiani e stranieri, da utilizzare ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera d).

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 6

Organi

1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Presidente ed i componenti degli organi di cui al comma 1 restano in carica 4 anni e non possono essere nuovamente nominati. Se il Presidente o un componente di un organo cessano dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente o il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato.

3. All'attività operativa e gestionale dell'Agenzia sovrintende il Direttore, secondo quanto indicato all'articolo 10.

4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, previo sorteggio, sono individuati due componenti del Consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il presidente, durano in carica cinque anni.

Art. 7

Il Presidente

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo nel proprio seno, a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura il coordinamento e l'unitarietà delle strategie e delle attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.
2. Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un Vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
3. Il trattamento economico del Presidente è equiparato a quello di un dirigente preposto ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 8

Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è costituito da sette componenti, scelti con le modalità di cui al comma 3, tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari.
2. Il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonché i criteri e i metodi di valutazione, predispone il programma delle attività, approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione. Nomina il Direttore, su proposta del Presidente, e provvede in ordine al conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all'articolo 12, commi 4, lettera d), e 6, e all'articolo 14, comma 4.
3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due componenti di ciascun genere. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario Generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European Research Council e del Consiglio Nazionale degli Studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi *curricula*, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Ai componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero.

4. Se il Presidente o un componente del Consiglio direttivo cessano dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato, il Ministro designa il nuovo componente con le modalità di cui al comma 3, sino all'esaurimento del predetto elenco.

5. L'incarico di componente il Consiglio Direttivo è a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate. I componenti del Consiglio direttivo possono svolgere attività di ricerca e pubblicare i risultati di tali attività, a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali diritti d'autore. I risultati delle predette attività di ricerca non possono, comunque, formare oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia.

6. I dipendenti di università italiane, di enti di ricerca o, comunque, di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del Consiglio direttivo sono collocati, per tutta la durata del mandato, in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o, se professori o ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. In ogni caso, gli stessi cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle università e negli enti di ricerca e, fermo quanto previsto dal penultimo periodo del comma 5, non possono essere assegnatari di finanziamenti statali di ricerca, né far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca.

7. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio direttivo è pari all'85% di quello complessivo attribuito al presidente ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

Art. 9

Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'Agenzia. È nominato con decreto del Ministro ed è composto da tre componenti, uno dei quali con funzioni di Presidente, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Due dei componenti del Collegio sono designati dal Ministro e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nella prima riunione del Collegio i componenti eleggono al loro interno il Presidente.

2. Il trattamento economico dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.

Art. 10

Il Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo-contabili dell'Agenzia. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo.
2. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio direttivo senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.
3. Il Direttore è nominato con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, ed è scelto tra persone di comprovata esperienza nel campo della direzione e gestione di apparati e risorse e con documentate conoscenze nel campo della valutazione delle attività del sistema delle università e della ricerca. Le candidature sono presentate dagli interessati, unitamente al relativo curriculum, in base ad un bando pubblico emanato dal Presidente. Lo stesso bando prevede anche lo svolgimento, di un colloquio con un elenco ristretto di candidati determinato dal Consiglio direttivo in base ai curricula presentati. L'organizzazione dei rapporti operativi tra Direttore, Presidente e componenti del Consiglio direttivo è definita dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a).
4. L'incarico di Direttore, è conferito mediante la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, di dirigente di livello generale, con riferimento a quanto previsto, in linea generale, dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, nel caso specifico, dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Il rapporto di lavoro del Direttore è incompatibile, a pena di risoluzione immediata del contratto, con qualsiasi altro rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza. Il Direttore non può altresì ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né avere interessi diretti o indiretti nelle università e negli enti di ricerca. I dirigenti delle Amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 11

Il Comitato consultivo

1. Il Comitato consultivo, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo, dà pareri e formula proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi di attività e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione.
2. Il Comitato consultivo è formato da:
 - a) un componente designato dal Consiglio universitario nazionale;
 - b) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;
 - c) tre componenti designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari;
 - d) un componente designato dalla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;

- e) un componente designato dall'Accademia dei Lincei;
- f) quattro rappresentanti delle parti sociali, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- g) un componente designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali;
- h) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European Research Council;
- i) un componente straniero, ed uno italiano, se presente nel consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European University Association;
- l) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel consiglio direttivo dell'ente, designato dall'ESIB - the National Unions of Students in Europe;
- m) un componente designato dal Convegno permanente dei direttori amministrativi e dirigenti delle università italiane;
- n) un componente designato dal Segretario generale dell'OCSE.

3. I componenti di cui alle lettere f) e g) del comma 2 non possono essere dipendenti di università, o enti di ricerca. Nelle designazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma 2 deve essere assicurata la presenza di almeno un componente di ciascun genere.

4. Il Comitato consultivo resta in carica quattro anni. Elege tra i propri componenti un presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.

Art. 12

Organizzazione e risorse

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia è organizzata in una struttura direzionale generale, articolata in 3 aree, delle quali una svolge le attività amministrativo-contabili dell'Agenzia, e 2 svolgono le attività di valutazione, secondo le seguenti due linee operative:

- a) valutazione delle università (istituzioni e attività di formazione);
- b) valutazione della ricerca (enti e attività di ricerca, compresa quella universitaria).

2. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla struttura direzionale generale è preposto il Direttore di cui all'articolo 10; all'area amministrativo-contabile e alle aree di valutazione sono preposti tre dirigenti di seconda fascia di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, uno per ciascuna area.

3. La dotazione organica del personale dell'Agenzia è stabilita nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. La predetta dotazione organica può essere modificata con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Consiglio direttivo in relazione alle esigenze operative dell'Agenzia, anche in relazione a quanto previsto al comma 4, e nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa.

4. Il Consiglio direttivo dispone la graduale attivazione delle aree di cui al comma 1 e, in via di prima applicazione entro novanta giorni dal proprio insediamento, adotta uno o più regolamenti concernenti:

- a) la definizione dei compiti delle aree di cui al comma 1 e l'organizzazione dei rapporti operativi fra il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo con la struttura direzionale e le relative aree;
- b) i profili funzionali del personale non dirigenziale, entro i limiti indicati nell'Allegato A;
- c) il trattamento giuridico ed economico del personale di cui all'Allegato A, in conformità con quanto previsto dal CCNL del comparto Ministeri, ivi comprese le modalità e procedure di copertura dei posti della pianta organica, mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, ovvero mediante le ordinarie forme di reclutamento, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165;
- d) la stipula, con il relativo trattamento economico, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, dei contratti con esperti della valutazione, che sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore, ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, in numero non superiore complessivamente a 50 unità;
- e) l'amministrazione e la contabilità, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e comunque nel rispetto dei relativi principi;
- f) le regole deontologiche che devono essere seguite nelle attività di valutazione dal personale dell'Agenzia e dai soggetti di cui alla lettera d).

5. I regolamenti di cui al comma 4, ad eccezione di quelli di cui alla lettera a) ed f), sono approvati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro il termine di sessanta giorni dalla loro ricezione.

6. In via di prima applicazione del presente regolamento, e, comunque, per non oltre 24 mesi, gli incarichi dirigenziali di seconda fascia sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore, con contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. L'Agenzia provvede, ai sensi del regolamento di cui al comma 4, lettera e), alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Il Ministro, sentita la CRUI, può riservare annualmente per l'Agenzia ulteriori risorse, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e

sul fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione.

Art. 13

Trasparenza dell'attività di valutazione

1. L'Agenzia assicura la pubblicità, anche mediante il proprio sito web istituzionale, delle informazioni relative:

- a) alla struttura e alla dotazione organica dell'Agenzia;
- b) ai criteri e alle metodologie per la valutazione definiti dall'Agenzia;
- c) ai risultati delle proprie analisi e valutazioni;
- d) al Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca di cui all'articolo 4, nonché ai rapporti annuali, alle relazioni e alle pubblicazioni predisposte dall'Agenzia;
- e) ad ogni altro aspetto della propria attività istituzionale in conformità alla normativa vigente.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

Norme transitorie e finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e contestualmente all'effettiva operatività dell'Agenzia sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca ed i Comitati di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, ed all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici posti in essere dal Ministero per le attività dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. E' assegnato all'Agenzia, nei limiti dell'organico di cui all'Allegato A, il personale di ruolo e non di ruolo che, a qualsiasi titolo, presta servizio nelle segreterie tecnico-amministrative dei predetti due Comitati, salvo il diritto del personale di ruolo a permanere nei ruoli del Ministero, previa opzione da esercitare entro 30 giorni dall'effettiva operatività dell'Agenzia e con contestuale riduzione della

dotazione organica dell'amministrazione di provenienza. Sono altresì assegnate all'Agenzia le risorse strumentali e materiali dei predetti due Comitati.

3. Allo scopo di facilitare la gestione della fase transitoria, i presidenti dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca fanno parte a titolo consultivo e gratuito del Consiglio direttivo durante il primo anno di attività. Ad essi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, e spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.

4. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali connesse ai tempi necessari per la effettiva costituzione dell'organico, di cui all'articolo 12, comma 3, nella misura occorrente allo svolgimento delle proprie attività, e, comunque, per un periodo non superiore a 18 mesi, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata ad avvalersi, nei limiti dell'organico di cui all'Allegato A, delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato. I predetti contratti sono stipulati dal Direttore, previa delibera del Consiglio direttivo.

5. Con i regolamenti previsti dall'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità della valutazione delle attività degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale, nonché i conseguenti adeguamenti organizzativi dell'Agenzia per lo svolgimento di tali attività, nell'ambito delle risorse materiali, strumentali e di personale previste dal presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO A

(Art. 12, comma 3)

DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA	3
PERSONALE NON DIRIGENZIALE:	
- Area terza	12
- Area seconda	3
<i>Totale</i>	15

Numero ____ / ____ e data ____ / ____ / ____



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Normativa per gli Atti Consultivi

Adunanza di Sezione del 16 settembre 2009

NUMERO AFFARE 03462/2009

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
"Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR)", adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

LA SEZIONE

Vista la nota prot. n. 1391/1.4/UR del 4 agosto 2009 con cui il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso
per il prescritto parere lo schema di regolamento sulla struttura ed il
funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema

Universitario e della Ricerca.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Francesco Bellomo.

PREMESSO

Con nota del 4 agosto 2009, pervenuta al Consiglio di Stato l'1 settembre 2009, il Ministero dell'istruzione e della ricerca ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di regolamento sulla struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Stabilisce detta disposizione che:

“Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

- a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
- b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità”.

L'articolo 1 disciplina la natura e la sede dell'ANVUR, cui è

riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, precisando che le attività da essa svolte sono assoggettate alla vigilanza del Ministro conformemente al modello di Agenzia delineato nel decreto legislativo n. 300 del 1999 nonché al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti. Il medesimo articolo determina l'ambito di applicazione del regolamento individuando le istituzioni sottoposte alla valutazione dell'Agenzia.

L'articolo 2 definisce la missione dell'Agenzia, cui sono attribuiti i seguenti compiti e finalità:

promozione della cultura della qualità e del merito del sistema italiano delle università e della ricerca;

valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici;

indirizzo e coordinamento delle attività di valutazione proprie dei nuclei di valutazione;

valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione;

collaborazione con gli organismi internazionali e dell'UE operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca; .

compiti assegnati dalla normativa vigente agli organismi consultivi del Ministero attualmente preposti alla valutazione del sistema, con

particolare riferimento al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).

Gli articoli da 3 a 5 disciplinano le attività di competenza dell'ANVUR specificando e chiarendo quanto previsto dalla legge istitutiva; per la valutazione dei corsi di studio e delle strutture di ricerca l'Agenzia tiene conto delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale ed internazionale, nonché di fattori contestuali, quali le risorse finanziarie ed infrastrutturali, le risorse umane, il contesto socio-economico ed il possesso di un'adeguata preparazione degli studenti all'atto dell'immatricolazione nel corso di studio. Essa svolge altresì attività correlate a quelle di valutazione, come la raccolta ed l'analisi di dati, la consulenza, la formazione e promozione culturale.

I risultati della valutazione giocano un ruolo importante nella ripartizione dei fondi statali, in particolare per quella parte destinata a sostenere ed incentivare le situazioni di maggiore qualità. L'assegnazione dei finanziamenti statali rimane quindi compito e responsabilità del Ministro ma l'Agenzia ha l'incarico di proporgli i parametri di ripartizione per le quote del finanziamento che dipendono dalla qualità dei risultati. In particolare, una quota specifica del finanziamento ordinario sarà ripartita sulla base di parametri di qualità della ricerca stabiliti dall'Agenzia in modo da premiare i migliori risultati.

L'Agenzia, inoltre, è tenuta a rendere pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni e le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di procedure disciplinate nell'ambito della propria potestà regolamentare, il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia.

Ulteriore compito di valutazione affidato all'Agenzia riguarda l'intero sistema mediante la stesura di un Rapporto generale biennale sullo stato del sistema delle università e della ricerca da presentare al Ministro, che lo trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e al Parlamento.

Affiancata e indispensabile per l'attività di valutazione è la messa a punto e l'alimentazione continua di banche dati affidabili sulle attività delle università e degli enti di ricerca.

Gli articoli da 6 a 12 disciplinano la struttura dell'ente, prevedendo i seguenti organi: Presidente, Consiglio direttivo, Collegio dei revisori, Comitato consultivo e Direttore.

Il Presidente dell'Agenzia, che ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, assicura l'unitarietà degli indirizzi e l'operatività dell'Agenzia, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo. Il suo trattamento economico è stabilito in misura pari a quello complessivo di un dirigente preposto ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Al fine di garantire l'indipendenza e l'autorevolezza all'Agenzia, il

suo sistema di governo è formato da un Consiglio direttivo di sette membri, nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro ma all'interno di un elenco di candidati indicati da un apposito comitato di selezione altamente qualificato. Alla formazione del predetto comitato contribuiscono non solo organi nazionali (il Ministro, i Presidenti dell'Accademia dei Lincei e del Consiglio Nazionale degli Studenti) ma anche internazionali come il Segretario Generale dell'OCSE e il Presidente dell'European Research Council. Opportune norme di incompatibilità garantiscono la terzietà dell'organismo di governo dell'Agenzia valutatrice rispetto al sistema da valutare.

Il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia; approva il piano annuale delle attività, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; nomina il Direttore, su proposta del Presidente, e i consulenti dell'Agenzia; approva inoltre i rapporti di valutazione, assumendo la responsabilità di tutti gli atti valutativi dell'Agenzia. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio direttivo è pari all'85 per cento di quello complessivo attribuito al Presidente.

E' altresì previsto un Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro e composto da tre membri, dei quali uno con funzioni di Presidente, tutti scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti. Due dei componenti del Collegio sono designati dal Ministro ed uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il trattamento

economico del Presidente e dei componenti del collegio sarà determinato con decreto interministeriale sulla base dei criteri stabiliti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001.

Il Direttore è responsabile dell'organizzazione interna e dell'attività gestionale; cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo.

Il Comitato consultivo dà pareri e formula proposte al Consiglio direttivo che è tenuto a sottoporre al Comitato i programmi annuali di attività ed i documenti relativi ai criteri ed ai metodi di valutazione: si tratta di un vero e proprio Advisory Board formato in modo da rappresentare tutte le istanze interessate al sistema dell'università e della ricerca.

L'articolo 12, dedicato alla organizzazione ed alle risorse dell'ANVUR, dispone che per lo svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia è organizzata in una struttura direzionale generale, articolata in 3 aree, delle quali una svolge le attività amministrativo-contabili dell'Agenzia, e 2 svolgono le attività di valutazione, secondo le seguenti due linee operative: a) valutazione delle università (istituzioni e attività di formazione); b) valutazione della ricerca (enti e attività di ricerca, compresa quella universitaria). Alla struttura direzionale generale è preposto il Direttore; all'area amministrativo-contabile e alle aree di valutazione sono preposti, tre

dirigenti di seconda fascia. La dotazione organica del personale dell'Agenzia, stabilita nell'Allegato A, può essere modificata con decreto ministeriale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Consiglio direttivo in relazione alle esigenze operative dell'Agenzia. Lo stesso articolo disciplina altresì la potestà regolamentare del Consiglio direttivo

L'articolo 13 è dedicato alla trasparenza dell'attività dell'Agenzia, prevedendo che essa assicuri la pubblicità, anche mediante il proprio sito web istituzionale, delle informazioni relative: a) alla struttura e alla dotazione organica dell'Agenzia; b) ai criteri e alle metodologie per la valutazione definiti dall'Agenzia; c) ai risultati delle proprie analisi e valutazioni; d) al Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca, nonché ai rapporti annuali, alle relazioni e alle pubblicazioni predisposte dall'Agenzia; e) ad ogni altro aspetto della propria attività istituzionale in conformità alla normativa vigente.

L'articolo 14 contiene, infine, disposizioni transitorie e finali, disciplinando, oltre all'abrogazione del regolamento in vigore, la soppressione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, dei Comitati di valutazione di cui agli articoli 10 dei decreti legislativi 127 e 128 del 2003, ed il subentro dell'Agenzia nei rapporti giuridici in essere dei comitati soppressi

CONSIDERATO

L'atto normativo in esame ha natura di regolamento delegato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

La materia oggetto del presente regolamento non è sottoposta a riserva di legge assoluta, dovendosi ricondurre all'art. 97, comma 1 Cost. che fissa una riserva relativa di legge, come è confermato dall'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che demanda alla legge la sola fissazione dei principi generali sull'organizzazione amministrativa.

Il regolamento delegato, oltre a costituire la forma tipo della potestà normativa dell'amministrazione in materia di organizzazione, risponde all'esigenza, fortemente avvertita dalla dottrina, di ripensare la logica della riserva di legge di cui all'art. 97 Cost. in senso strumentale – come, peraltro, la sua formulazione testuale lascia intendere – al perseguimento dei valori di efficacia, efficienza ed

economicità dell'azione amministrativa, utilizzando una fonte semplificata e in grado di attenuare l'ipertrofia del legislatore.

Complementare all'esame del rispetto della riserva di legge si palesa quello incentrato sul principio di legalità, sul versante sostanziale, da sempre ritenuto in tendenziale attrito con la figura del regolamento delegato, sulla premessa che il legislatore detterebbe solo i principi del potere regolamentare, pur a fronte di disposizioni secondarie che derogano o abrogano norme primarie. In tal senso, tuttavia, la Sezione non può che arrestarsi al mero rilievo della laconicità dei criteri direttivi posti dalla delega, che lasciano un'ampia discrezionalità al Governo in ordine all'operazione di organizzazione dell'ANVUR, limitandosi a fissare l'oggetto del regolamento e, quali criteri direttivi, il rispetto principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art. 33, comma 6 Cost.).

Occorre, peraltro, osservare come il regolamento sia destinato a sostituire quello attualmente vigente, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64, dopo che il Consiglio di Stato aveva espresso un parere positivo.

Poiché la cornice di fondo è rimasta immutata, non occorre formulare considerazioni che investano l'architettura complessiva.

Passando alle singole disposizioni può rilevarsi quanto segue.

Il Capo I, relativo ai principi generali, è sostanzialmente riproduttivo delle corrispondenti disposizioni del regolamento vigente. Gli articoli

2 e 3 rispecchiano il comma 138 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, il quale attribuisce all'ANVUR:

- a) la valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;
- b) l'indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;
- c) la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

L'unico appunto concerne il comma 1 dell'art. 2, che – nel fissare gli scopi dell'Agenzia – usa l'espressione “promuove la cultura della qualità e del merito nel sistema italiano delle università e della ricerca”, che è impropria per un ente a carattere tecnico-scientifico, che non ha finalità promozionali. Pertanto si suggerisce di sopprimerla, sicché la proposizione normativa diventa “L'agenzia opera in coerenza [...]”.

Rispetto al testo attuale quello in esame specifica il concetto di qualità, che è l'oggetto delle attività di valutazione dell'Agenzia. L'articolo 3, comma 1 prevede, infatti che “la valutazione ha per oggetto sia la qualità dei processi relativi alle attività di gestione, formazione, ricerca trasferimento tecnologico, sia quella dei risultati

e dei prodotti ottenuti”.

L'art. 3, poi, specifica analiticamente le attività che si svolgono nell'ambito delle attribuzioni indicate all'articolo 2, nonché criteri e metodi relativi.

Nella lett. e) dell'articolo 3, concernente la fissazione dei requisiti quantitativi e qualitativi – in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, e di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacità di ricerca – che presiedono all'istituzione di nuove università o di nuove sedi distaccate di università esistenti, nonché all'attivazione di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, è stata modificata l'efficacia delle indicazioni elaborate dall'Agenzia, che non hanno più valore vincolante per il Ministero, ma di proposta. Ciò rende indispensabile estendere tali indicazioni anche all'ipotesi inversa, ma speculare, a quella prevista: la soppressione di università o di sedi distaccate di università esistenti, nonché la chiusura di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ovvero il loro accorpamento e, più in generale, una revisione delle strutture esistenti. E' evidente, infatti, che limitare l'utilizzazione degli studi e delle elaborazioni quanti-qualitative sul sistema della ricerca all'ipotesi di ampliamento delle situazioni che si presentano virtuose o suscettibili di generare effetti positivi, escludendo l'ipotesi di riduzione delle situazioni viziose o che non

generano adeguata utilità per la ricerca, è operazione irragionevole, vieppiù in un testo ispirato ad una logica di valorizzazione della qualità e del merito, anche nel segno degli obiettivi macroeconomici dello sviluppo e dell'efficienza produttiva.

Il comma 139 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 stabilisce che i risultati delle attività di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca; l'art. 4 del regolamento vi dà attuazione.

Il Capo II, relativo all'organizzazione e al funzionamento, appare parimenti riproduttivo della simmetrica parte del regolamento vigente, con una sola sostanziale novità, che si segnala immediatamente, perché risponde a una perplessità sollevata dal Consiglio di Stato nel precedente parere.

Il precedente schema di regolamento, infatti, non esplicitava l'articolazione fondamentale dell'ente nella sua organizzazione operativa, rimettendola ad una fonte regolamentare interna. Inoltre prevedeva un numero ritenuto non giustificato di due dirigenti di prima fascia (oltre al Direttore), a fronte di tre dirigenti di seconda fascia e 20 unità di personale non dirigenziale. Nel regolamento approvato si demandava a un successivo regolamento la disciplina della materia.

Il presente testo prevede invece, all'art. 12, una struttura direzionale (con a capo il Direttore, che ha le caratteristiche di un Direttore

generale di un Ministero) suddivisa in 3 aree (con a capo dirigenti di seconda fascia), corrispondenti ciascuna ad una delle linee fondamentali di attività dell'Agenzia: attività strumentali (amministrative e contabili), valutazione delle università e valutazione della ricerca.

Per quanto riguarda le altre disposizioni, che disciplinano i diversi organi dell'Agenzia, il primo profilo che si segnala riguarda l'art. 6, comma 4, che differenzia la durata in carica dei componenti del Consiglio direttivo in sede di prima applicazione: tale previsione deve essere attentamente ponderata, in quanto derogatoria della regola generale che postula una stessa scadenza per i singoli componenti di un organo collegiale.

Un secondo profilo riguarda l'art. 9, comma 1, nella parte in cui prima prevede la nomina del Collegio dei componenti da parte del Ministro, poi, contraddittoriamente, prevede la designazione di due di essi da parte dello stesso Ministro. Se l'intento è quello di attribuire la titolarità sostanziale – e non solo formale – della scelta al Ministro, il testo corretto è “[...] E' nominato con decreto del Ministro ed è composto da tre componenti, uno dei quali con funzioni di Presidente, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. [...]”.

Infine, l'attenzione cade sull'art. 10, che regolamenta la figura del Direttore, in particolare il comma 3, nei seguenti punti:

- è previsto lo svolgimento di un colloquio per la scelta del Direttore con i candidati selezionati dal Consiglio, ma non è specificato quale organo terrà il colloquio (se il Presidente, il Consiglio stesso, o – come sembra preferibile – entrambi);

- si stabilisce che l'organizzazione dei rapporti operativi tra Direttore, Presidente e componenti del Consiglio direttivo è definita dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a): tale formulazione può ingenerare l'equivoco che il regolamento interno disciplini anche i rapporti tra Presidente e Consiglio direttivo, che è materia spettante alla fonte delegata. Pertanto si suggerisce la riformulazione del testo in questo senso: "L'organizzazione dei rapporti operativi tra il Direttore, da un lato, e il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo dall'altro, è definita dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a)".

Il capo III contiene le disposizioni finali. L'unico rilievo riguarda l'art. 14, comma 2 nella parte in cui dispone la soppressione di taluni Comitati "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e contestualmente all'effettiva operatività dell'Agenzia [...]". La disposizione appare incongrua, perché fissa un duplice dies a quo della soppressione, che in concreto può risultare sfasato, né è possibile ipotizzare che la soppressione operi con decorrenza formale dalla data di entrata in vigore del regolamento, ma sostanziale dalla data dell'operatività dell'agenzia (riferimento, questo, che appare comunque troppo generico). La stessa va

riformulata in parte qua come segue: “A decorrere dalla data di nomina degli organi dell’Agenzia sono soppressi [...]”.

In sede di modifica dello schema il Ministero dovrà prestare cura alle emende formali, quali la trasformazione in lettere dell’alfabeto dei numeri espressi in cifre che non indichino articoli o commi di legge (es. art. 6, comma 2: “4 anni”) e la sostituzione di termini inappropriati (art. 8, comma 3 secondo periodo dove, per designare il rispetto delle quote minime per componenti di sesso maschile e femminile, si usa l’espressione “ciascun genere”, peraltro non chiara) o di formule non confacenti all’uso normativo, come codificato nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/108888/9.92).


P.Q.M.

Esprime parere favorevole con osservazioni.

L'ESTENSORE
Francesco Bellomo



IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio



H. SEGRETARIO

(MARIA BARBAGALLO)
